



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 febbraio 2010 (03.02)  
(OR. en)**

**5973/10**

**STAT 1  
FIN 38**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea  
Data: 18 gennaio 2010  
Destinatario: Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

---

Oggetto: Relazione della Commissione al Consiglio sull'applicazione dell'allegato X allo statuto Anni 2006, 2007 e 2008

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2010) 2 definitivo.

-----

All.: COM(2010) 2 definitivo

**IT**

**IT**

**IT**



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 15.1.2010  
COM(2010)2 definitivo

**Relazione della Commissione al Consiglio**

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO  
sull'applicazione dell'allegato X allo statuto  
Anni 2006, 2007 e 2008**

**(Regolamento n. 3019/1987 del Consiglio, del 5 ottobre 1987)**

## INTRODUZIONE

Conformemente all'articolo 101 bis dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, l'allegato X determina, lasciando impregiudicate le altre norme dello statuto, le disposizioni specifiche e derogatorie applicabili ai funzionari distaccati in un paese terzo.

Ai sensi dell'articolo 14 dell'allegato X, "la Commissione presenta ogni anno al Consiglio una relazione concernente l'applicazione del presente allegato e segnatamente la fissazione del tasso dell'indennità correlata alle condizioni di vita, conformemente all'articolo 10".

Dal 1° gennaio 1988, la Commissione ha stilato sedici relazioni, vertenti rispettivamente sui periodi ottobre 1987-dicembre 1988, 1989, 1990-1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997-1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005. La presente relazione copre il triennio 2006, 2007 e 2008.

## CAPITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

### ARTICOLO 1: ASSUNZIONI

La dotazione formale del Servizio esterno è passata da 984 posti al 31.12.2005 a 1032 al 31.12.2008.

Quanto agli agenti contrattuali, al 31 dicembre 2005 erano stati creati 26 posti. Questa cifra era salita a 828 al 31.12.2008. Si tratta di un'evoluzione connessa con due mutamenti organizzativi: la conversione degli ex posti "ALAT" (*agenti locali per l'assistenza tecnica*) e la graduale scomparsa (conclusasi il 31.12.2006) degli *esperti individuali* (agenti con contratto di diritto belga).

### ARTICOLO 2: MOBILITÀ

#### Esercizi di rotazione

##### 2006

L'esercizio 2006 ha interessato 209 funzionari iscritti e ha registrato

- 108 movimenti da delegazione a delegazione (54 nel 2005)
- 95 movimenti dalle delegazioni verso la sede centrale (89 nel 2005)
- 73 movimenti dalla sede centrale verso le delegazioni (82 nel 2005)
- 6 cessazioni dal servizio (12 nel 2005)
- 19 conferme di funzionari nella loro sede di servizio

Totale: 282 movimenti.

### 2007

L'esercizio 2007 ha interessato 264 funzionari iscritti e ha registrato

- 87 movimenti da delegazione a delegazione
- 122 movimenti dalle delegazioni verso la sede centrale
- 80 movimenti dalla sede centrale verso le delegazioni
- 8 cessazioni dal servizio
- 13 conferme di funzionari nella loro sede di servizio

Totale: 297 movimenti.

### 2008

L'esercizio 2008 ha interessato 254 funzionari iscritti e ha registrato

- 114 movimenti da delegazione a delegazione
- 93 movimenti dalle delegazioni verso la sede centrale
- 68 movimenti dalla sede centrale verso le delegazioni
- 5 cessazioni dal servizio
- 21 conferme di funzionari nella loro sede di servizio

Totale: 280 movimenti.

### **Esercizi di riassegnazione**

Per il periodo di riferimento, si è proceduto a 6 riassegnazioni tra delegazioni/paesi diversi, in base a decisioni prese caso per caso.

### 2006

- 1 posto AST dalla Svizzera (Ginevra) alla Repubblica di Moldova,
- 1 posto AD dal Nicaragua all'Honduras,
- 1 posto AST dalla Malaysia a Singapore,
- 1 posto AD dall'Ucraina alla Repubblica di Moldova.

## 2007

- 1 posto AST dall'Albania alla Serbia,
- 1 posto AD dal Nicaragua a El Salvador.

Inoltre, partendo da un'ottimizzazione nella distribuzione delle risorse che integrasse la possibilità di affidare determinati compiti ad agenti contrattuali, nel 2007-2008 è stato possibile procedere alla riassegnazione di dodici posti di funzionari verso altre delegazioni. Va precisato che, nel quadro di una gestione fondata su un sistema di "dotazioni", in questo tipo di provvedimenti globali non vi è un nesso diretto e univoco tra la soppressione di un dato posto e la creazione di un altro posto determinato: le dotazioni rese disponibili dalla soppressione di determinati posti vanno ad alimentare un "conto" dal quale è possibile creare altri posti, a concorrenza del numero di dotazioni disponibili.

<b>Posti soppressi</b>	<b>Posti creati</b>
1 posto AD Angola	1 posto AD Capo Verde
1 posto AD Burkina	1 posto AD Unione africana
1 posto AST Colombia	1 posto AD Guinea Bissau
1 posto AD Ghana	1 posto AD Mali
1 posto AST Guinea Bissau	1 posto AD Armenia
1 posto AD Haiti	2 posti AST Armenia
1 posto AST Mauritania	2 posti AST Azerbaigian
1 posto AST Mali	1 posto AST Montenegro
1 posto AST Uganda	2 posti AST Timor
1 posto AD Ciad	
1 posto AST Ciad	
1 posto AST Zimbabwe	

## 2008

Nel 2008 il servizio esterno ha continuato ad adoperarsi per ottimizzare la distribuzione delle risorse, adottando un piano pluriennale che prevede la riassegnazione tra fine 2008 e 2010 di

- 32 posti dalla sede centrale verso le delegazioni,

- 64 posti tra delegazioni, oppure verso altre funzioni all'interno di una stessa delegazione.

Al termine del 2008, sono stati liberati 14 posti nell'ottica di una riassegnazione, talvolta con un eventuale innalzamento al grado AD (nel 2009):

- 1 posto AD Argentina
- 1 posto AD Benin
- 1 posto AST Bolivia
- 1 posto AD Costa d'Avorio
- 1 posto AST Cina
- 1 posto AD Cina
- 1 posto AD Ghana
- 1 posto AST Libano
- 1 posto AD Malawi
- 3 posti AD Russia
- 1 posto AST Russia
- 1 posto AST Sudan

### **ARTICOLO 3: RICICLAGGIO**

Le decisioni di *riciclaggio* di funzionari del servizio esterno riassegnati alla sede centrale, presso una delle direzioni generali della "famiglia RELEX", hanno interessato:

- 60 funzionari nel 2006,
- 87 funzionari nel 2007,
- 79 funzionari nel 2008.

## **CAPITOLO 2: OBBLIGHI**

### **ARTICOLO 4: ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PRESSO LA SEDE DI SERVIZIO**

Nessun commento.

### **ARTICOLO 5: ALLOGGIO**

Dal 2005, tutte le delegazioni dispongono di norme in materia di locazione degli alloggi nel rispettivo paese di accoglienza. Ciascuna delegazione è responsabile per la locazione degli alloggi necessari al proprio personale statuario.

## CAPITOLO 3: CONDIZIONI DI LAVORO

### ARTICOLI 6, 7 E 9 : CONGEDI ANNUALI

I funzionari in servizio nei paesi terzi hanno seguito la raccomandazione della sede centrale che li incitava a esaurire, nei limiti del possibile, i loro diritti a congedi annuali. Il numero di riporti troppo cospicui di congedo ha potuto di conseguenza registrare una flessione corrispondente.

Va sottolineato che il numero di fascicoli da gestire era passato a 912 alla fine del 2005 e a 1.904 alla fine del 2008. L'evoluzione va quindi analizzata in base alle percentuali successive riportate qui di seguito (e non ai totali annui). Le percentuali dei riporti "normali" (meno di 14 giorni), infatti, sono rimaste abbastanza stabili tra il 2005 e il 2008. Si vedano i dati qui di seguito (dai quali manca il 2006, giacché i dati disponibili sono incompleti). Peraltro anche le percentuali dei riporti per un numero di giorni superiore a 14 sono in calo.

Il miglioramento risulta modesto ma traduce una tendenza costante.

Fine 2005: 500 casi normali (54,84% degli addetti) su 912 fascicoli. (Riporti superiori a 14 giorni: i rimanenti 412 casi, pari al 45,16 %.)

Fine 2007: 910 casi normali (56,98% degli addetti) su 1.597 fascicoli. (Riporti superiori a 14 giorni: i rimanenti 687 casi, pari al 43,02%.)

Fine 2008: 1.109 casi normali (58,25% degli addetti) su 1.904 fascicoli. (Riporti superiori a 14 giorni: i rimanenti 795 casi, pari al 41,75%.)

Quanto ai riporti superiori a 14 giorni (le cui percentuali come si è visto hanno registrato una flessione), la tabella qui di seguito (pagina 7) offre una ripartizione dei totali già indicati per il 2007 e il 2008.

<b>Riporti di congedo superiori a 14 giorni</b>		
	<b>Riporti fine 2007</b>	<b>Riporti fine 2008</b>
Tra 14 e 35 giorni	558	665
	34,94%	34,93%
Tra 36 e 49 giorni	83	78
	5,20%	4,10%
Tra 50 e 70 giorni	36	39
	2,25%	2,05%
Oltre 70 giorni	10	13
	0,63%	0,68%
<b>Totali</b>	<b>687 su 1597 = 43,02 %</b>	<b>795 su 1904 = 41,76 %</b>

## **ARTICOLI 8 E 9, PARAGRAFO 2: CONCESSIONE ECCEZIONALE DI UN CONGEDO DI RIPOSO**

Il 28 aprile 2004 la Commissione ha deciso di trasferire al direttore generale della DG RELEX l'esercizio dei poteri conferiti, da un lato, ad opera dello statuto dei funzionari, all'Autorità che ha il potere di nomina (AIPN), dall'altro, ad opera del regime applicabile agli altri agenti (RAA), all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (AHCC).

Da quando è entrato in vigore il nuovo statuto (2004), la concessione eccezionale di un congedo di riposo si applica altresì agli agenti contrattuali.

Nel quadro dei consueti esercizi annui, l'AIPN ha deciso di concedere congedi di riposo, in via eccezionale, il 14 luglio 2006 per l'anno 2006, il 30 agosto 2007 per l'anno 2007, il 1° febbraio 2008 e il 4 luglio 2008 per l'anno 2008. Queste decisioni successive riguardavano solo le sedi di servizio in cui le condizioni di vita erano ritenute "particolarmente disagiate", in funzione dei parametri usati per fissare annualmente l'indennità correlata alle condizioni di vita (ICV). Nel 2006, per i luoghi in situazione di crisi (si veda l'articolo 10 dell'allegato X), il diritto è stato riconosciuto proporzionalmente all'effettiva durata della crisi.

Dal 2007 in poi, la soglia dalla quale scattano i congedi di riposo è stata aumentata a 11 punti ICV<sup>1</sup>, secondo lo schema seguente:

11 punti ICV = 6 giorni lavorativi in 2 periodi (massimo).

12 punti ICV = 9 giorni lavorativi in 3 periodi (massimo).

13/14 punti ICV = 12 giorni lavorativi in 4 periodi (massimo).

15/16 punti ICV = 15 giorni lavorativi in 5 periodi (massimo).

<sup>1</sup> Tenendo conto del fatto che lo statuto del 2004 ha introdotto una differenziazione tra *sedi di servizio difficili* e *sedi molto difficili*, è stato deciso (di concerto con le organizzazioni sindacali e professionali) di rivedere la soglia dalla quale scattano i congedi di riposo, a decorrere dall'esercizio 2007. La soglia è stata quindi portata a 11 punti e il numero di periodi di riposo è stato aumentato (confronta in appresso).

Le località di soggiorno per i congedi di riposo sono state ridotte a 3: Bruxelles, Phuket (Thailandia) e Darwin (Australia).

L'applicazione rigorosa delle condizioni di cui all'articolo 8 dell'allegato X è proseguita, portando a concedere il congedo di riposo per un numero assai ridotto di sedi: 35 nel 2006, 30 nel 2007 e 31 nel 2008. Si veda l'allegato I.

## **CAPITOLO 4: REGIME PECUNIARIO E VANTAGGI SOCIALI**

### **SEZIONE 1: REGIME PECUNIARIO E ASSEGNIDI FAMIGLIA**

#### **ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1: INDENNITÀ CORRELATA ALLE CONDIZIONI DI VITA <sup>2</sup>**

Come segnalato in precedenza, il 28 aprile 2004 la Commissione ha deciso di trasferire al direttore generale della DG RELEX l'esercizio dei poteri conferiti all'AIPN e a all'AHCC.

#### **2006**

Il 15 gennaio 2006 l'AIPN ha fissato il tasso d'indennità correlata alle condizioni di vita (ICV) per l'esercizio 2006, quale figura nel prospetto dell'allegato II-A:

- 3 aumenti dal 10 al 15%,
- 2 aumenti dal 15 al 20%,
- 2 aumenti dal 20 al 25%,
- 2 aumenti dal 30 al 35% e
- 2 diminuzioni dal 35 al 30%.

Si è proceduto altresì a un esame intermedio (decisione AIPN del 12 settembre 2006). Si veda l'allegato II-B.

- Adeguamento con effetto retroattivo al 1° gennaio 2006.
- Adeguamento con effetto retroattivo al 1° luglio 2006.

#### **2007**

Il 14 febbraio 2007 l'AIPN ha fissato i tassi ICV 2007 (si veda l' allegato II-C):

- 1 aumento dal 10 al 15%,
- 1 aumento dal 15 al 20%,
- 1 aumento dal 20 al 25%,
- 1 aumento dal 25 al 30%,

---

<sup>2</sup> Dall'entrata in vigore del nuovo statuto (2004), gli agenti contrattuali possono beneficiare sia dell'indennità correlata alle condizioni di vita sia della concessione eccezionale di un congedo di riposo.

- 4 aumenti dal 30 al 35%,
- 1 aumento dal 35 al 40%,
- 2 diminuzioni dal 15 al 10%,
- 1 diminuzione dal 20 al 15%,
- 1 diminuzione dal 25 al 20%,
- 4 diminuzioni dal 30 al 25% e
- 1 diminuzione dal 35 al 30%.

## 2008

Il 9 gennaio 2008 l'AIPN ha fissato i tassi ICV 2008 (si veda l'allegato II-D):

- 2 aumenti dal 15 al 20%,
- 2 aumenti dal 25 al 30%,
- 2 diminuzioni dal 20 al 15%,
- 4 diminuzioni dal 25 al 20% e
- 3 diminuzioni dal 35 al 30%.

Si è proceduto anche a un riesame intermedio, con effetto dal 1° gennaio 2008 (decisione AIPN del 4 luglio 2008):

- 1 aumento dal 30 al 35%.

### ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2: INDENNITÀ COMPLEMENTARE

Come già indicato con riferimento al congedo di riposo e all'ICV, la Commissione ha deciso di demandare al direttore generale RELEX l'esercizio dei poteri conferiti all'AIPN e all'AHCC.

Nel 2006, nel 2007 e nel 2008 sono state corrisposte nuove indennità complementari per le seguenti sedi di servizio:

<b>Delegazione</b>	<b>Decorrenza</b>	<b>Indennità (%)</b>
Iraq (Baghdad)	Dal 15.12.2005	10
Cisgiordania e Striscia di Gaza	Dall'1.6.2006	10

Timor orientale (Dili)	Dall'1.7.2006 all'1.12.2006	10
Libano (Beirut)	Dal 14.7.2006 all'1.8.2006	5
Guinea (Conakry)	Dal 16.2.2007 al 23.3.2007	5
Ciad (N'Djamena)	Dal 2.2.2008 al 3.2.2008	5
	Dal 4.2.2008 al 16.2.2008	10
	Dal 17.2.2008 al 15.3.2008	5
Georgia (Tbilisi)	Dal 10 al 18.8.2008	10
Pakistan	Dal 27.10.2008	5

#### **ARTICOLI 11 E 12: MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI**

Per quel che riguarda la valuta di pagamento delle retribuzioni, le percentuali medie rispetto all'intero personale statutario interessato si presentano come segue:

#### **2006**

- l'83% ha optato per il pagamento dello stipendio in euro, ai sensi dell'articolo 11 dell'allegato X allo statuto;
- il 17% ha chiesto il pagamento di una parte della propria retribuzione in valuta locale. Il 51% di essi ha chiesto il massimale previsto dalle direttive interne.

#### **2007**

- l'82% ha optato per il pagamento dello stipendio in euro;
- l'8% ha chiesto il pagamento di una parte della propria retribuzione in valuta locale. Il 55% di essi ha chiesto il massimale.

#### **2008**

- l'82% ha optato per il pagamento dello stipendio in euro;
- il 18% ha chiesto il pagamento di una parte della propria retribuzione in valuta locale. Il 56% di essi ha chiesto il massimale.

#### **ARTICOLO 13: COEFFICIENTI CORRETTORI**

Dall'entrata in vigore del nuovo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in data 1° maggio 2004,

- i coefficienti correttori si applicano altresì agli agenti contrattuali distaccati nei paesi terzi; inoltre
- in conformità dell'articolo 13 dell'allegato X del nuovo statuto, il Consiglio è chiamato a fissare una volta l'anno i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi.

Di conseguenza il Consiglio adotta, di anno in anno, un regolamento recante fissazione dei coefficienti applicabili dal 1° luglio precedente (anno "n"). Ai singoli regolamenti annuali fanno seguito due decisioni successive della Commissione nelle quali essa adegua, se del caso mese per mese (in due tranches: [agosto *n* - gennaio *n+1*] e [febbraio *n+1* - giugno *n+1*]), determinati coefficienti, onde ottenere una soluzione intermedia per le sedi di servizio in cui l'andamento dei prezzi ha raggiunto o superato un divario (positivo ovvero negativo) del 5%. Gli eventuali adeguamenti intermedi restano quindi applicabili fino all'entrata in vigore di un nuovo regolamento annuo del Consiglio.

Nel 2006 il Consiglio ha adottato, in data 27 febbraio, il regolamento n. 351/2006 che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2005 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi<sup>3</sup>.

Il 10 ottobre 2006 la Commissione ha approvato la decisione che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° agosto 2005, dal 1° settembre 2005, dal 1° ottobre 2005, dal 1° novembre 2005, dal 1° dicembre 2005 e dal 1° gennaio 2006<sup>4</sup>; quindi, in data 12 dicembre 2006, la decisione che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° febbraio, dal 1° marzo, dal 1° aprile, dal 1° maggio e dal 1° giugno 2006<sup>5</sup>.

Nel 2007, il Consiglio ha adottato, in data 25 aprile, il regolamento n. 453/2007 che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2006<sup>6</sup>.

Il 18 dicembre 2007 la Commissione ha approvato la decisione che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° agosto 2006, dal 1° settembre 2006, dal 1° ottobre 2006, dal 1° novembre 2006, dal 1° dicembre 2006 e dal 1° gennaio 2007<sup>7</sup>; quindi, in data 11 aprile 2008, la decisione che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° febbraio, dal 1° marzo, dal 1° aprile, dal 1° maggio e dal 1° giugno 2007<sup>8</sup>.

---

<sup>3</sup> GU L 59 dell'1.3.2006, pag. 1.

<sup>4</sup> GU L 279 dell'11.10.2006, pag. 27.

<sup>5</sup> GU L 354 del 14.12.2006, pag. 39.

<sup>6</sup> GU L 109 del 26.4.2007, pag. 22.

<sup>7</sup> GU L 15 del 18.1.2008, pag. 29.

<sup>8</sup> GU L 112 del 24.4.2008, pag. 26.

Infine nel 2008 il Consiglio ha adottato, il 23 giugno, il regolamento n. 624/2008 che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2007<sup>9</sup>.

Il 9 dicembre 2008 la Commissione ha approvato la decisione che adegua i coefficienti correttori applicabili dal 1° agosto 2007, dal 1° settembre 2007, dal 1° ottobre 2007, dal 1° novembre 2007, dal 1° dicembre 2007 e dal 1° gennaio 2008<sup>10</sup>; quindi, in data 18 marzo 2009, la decisione che adegua i coefficienti correttori applicabili dal 1° febbraio, dal 1° marzo, dal 1° aprile, dal 1° maggio e dal 1° giugno 2008<sup>11</sup>.

Va aggiunta un'osservazione di rilievo, relativa all'intento di migliorare la qualità dei dati statistici sottesi a tutti gli atti giuridici recanti fissazione o adeguamento intermedi dei coefficienti correttori delle retribuzioni, attraverso una più stretta cooperazione internazionale in materia. In tal modo sarebbe possibile al tempo stesso ridurre le spese di bilancio per realizzare inchieste sui prezzi.

È proseguita la riflessione, avviata nel 2005, all'interno del *Gruppo di lavoro articolo 64* dello statuto, sulla possibilità di coordinare maggiormente i principali organismi pubblici operanti in materia di coefficienti correttori.

Nell'ottobre 2008 sono state discusse le modalità pratiche per porre in essere uno scambio di rilevazioni dettagliate fra Eurostat, la *Commissione della funzione pubblica internazionale dell'ONU* e il *Servizio intersegretariato dell'OCSE*.

In virtù di questa nuova impostazione, Eurostat utilizzerebbe i dati di base dell'ONU e dell'OCSE, in aggiunta ai propri, per calcolare i coefficienti correttori secondo la metodologia comunitaria. Ciò risulterebbe possibile dal primo esercizio annuo utile (regolamento annuo del Consiglio applicabile dal luglio 2010).

## **ARTICOLO 15: ASSEGNI SCOLASTICI**

### **2006**

L'importo totale rimborsato per assegni scolastici di "tipo A" e "tipo B" ammontava, per il 2005/2006, a 4.366.738,16 euro, ripartiti come segue:

- 3.985.187,46 euro quale rimborso delle spese scolastiche "classiche" relative all'assegno di tipo B.
- 195.650,44 euro per rimborsi oltre il massimale. Nei sistemi scolastici anglofoni/americani di determinate sedi di servizio, infatti, le spese scolastiche sono straordinariamente elevate e l'amministrazione ha autorizzato superamenti del massimale, in particolare nei paesi seguenti: Giappone, Stati Uniti d'America, Russia, Indonesia, Cina e Thailandia. I rimborsi oltre il massimale sono stati autorizzati in via eccezionale, allo scopo di

---

<sup>9</sup> GU L 172 del 2.7.2008, pag. 1.

<sup>10</sup> GU L 335 del 13.12.2008, pag. 94.

<sup>11</sup> GU L 80 del 26.3.2009, pag. 14.

garantire una continuità dell'iter scolastico, per i figli che nella sede di servizio frequentano una scuola internazionale. Inoltre, e sempre in base al principio di preservare la continuità dell'iter scolastico, 13 funzionari in "riciclaggio" (assegnazione in sede a Bruxelles, nel quadro dell'allegato X) hanno potuto beneficiare a loro volta di un superamento del massimale per l'anno scolastico 2005/2006.

- 185.900,26 euro per rimborsi relativi all'assegno scolastico di tipo A (bambini al di sotto degli 8 anni che non frequentano una scuola primaria).  
Nel 2005/2006, la Commissione ha avviato il secondo esercizio di attribuzione di assegni scolastici di tipo A. Questo assegno è stato introdotto con la riforma dello statuto, entrata in applicazione il 1° maggio 2004. In conformità dell'articolo 15 dell'allegato X, la Commissione può intervenire parzialmente nelle spese prescolastiche per funzionari e agenti distaccati in paesi terzi. Sono stati concessi 23 superamenti del massimale, per un ammontare complessivo di 99.800 euro. 108 domande hanno formato oggetto di rimborsi nei limiti del massimale, per un totale di 86.100,26 euro.

Il sistema di concessione di anticipi sulle spese scolastiche, nel quadro dell'assegno di tipo B, è stato mantenuto a favore di funzionari e agenti i cui oneri scolastici risultassero particolarmente elevati. Tutti gli anticipi concessi per l'anno scolastico 2006/2007 sono stati regolarizzati nei termini stabiliti.

Dal gennaio 2006, i primi agenti contrattuali distaccati al di fuori dell'Unione (e che beneficiano dell'applicazione dell'assegno A e B, nonché dell'articolo 15 dell'allegato X) sono venuti ad aggiungersi al numero degli addetti da gestire. Questo graduale incremento della popolazione ha dato luogo, negli anni successivi, a un aumento delle spese a carico del bilancio previsto per gli assegni scolastici di tipo A e B.

## 2007

L'importo totale rimborsato per gli assegni scolastici di tipo A e B per il 2006 e il 2007 ammontava a 5.682.895,15 euro, ripartiti come segue:

- 5.300.318,59 euro quale rimborso delle spese scolastiche "classiche" relative all'assegno di tipo B.
- 125.461,99 euro per rimborsi extra-massimale B, in particolare nei paesi seguenti: Giappone, Stati Uniti d'America, Russia, India, Cina e Cile. 7 funzionari in "riciclaggio" hanno beneficiato di questo superamento per il 2006/2007.
- 257.114,57 euro per rimborsi relativi all'assegno di tipo A. Per il 2006/2007 sono stati concessi 20 superamenti del massimale, per un ammontare complessivo di 95.260,86 euro. 154 domande hanno formato oggetto di rimborso nei limiti del massimale, per un totale di 161.853,71 euro.

Il sistema di concessione di anticipi sulle spese scolastiche, nel quadro dell'assegno di tipo B, è stato mantenuto a favore di funzionari e agenti i cui oneri scolastici risultassero particolarmente elevati. Tutti gli anticipi concessi per l'anno scolastico 2006/2007 sono stati regolarizzati nei termini stabiliti.

## 2008

L'importo totale rimborsato per gli assegni scolastici di tipo A e B per il 2007 e il 2008 ammontava a 7.379.411,67 euro, ripartiti come segue:

- 6.910.492,18 euro quale rimborso delle spese scolastiche "classiche" relative all'assegno di tipo B.
- 215.292,58 euro per rimborsi extra-massimale B, in particolare nei paesi seguenti: Stati Uniti d'America, Russia, Thailandia e Cina. 12 funzionari in "riciclaggio" hanno beneficiato di questo superamento per il 2007/2008.
- 253.626,91 euro per rimborsi relativi all'assegno di tipo A. Per il 2007/2008 sono stati concessi 19 superamenti del massimale, per un ammontare complessivo di 102.261 euro. 136 domande hanno formato oggetto di rimborso nei limiti del massimale, per un totale di 151.365,91 euro.

Il sistema di concessione di anticipi sulle spese scolastiche, nel quadro dell'assegno di tipo B, è stato mantenuto. Tutti gli anticipi concessi per l'anno scolastico 2007/2008 sono stati regolarizzati nei termini stabiliti.

Nel 2008 il graduale incremento della popolazione dal gennaio 2006 ha continuato a generare un aumento delle spese imputate sul bilancio per gli assegni scolastici (A e B).

### **ARTICOLO 16: INDENNITÀ DI INSEDIAMENTO E DI REINSEDIAMENTO**

Qui di seguito figurano gli importi globali versati a titolo delle due indennità statutarie: insediamento e reinsediamento. Nel 2005 il totale era stato di 3.176.424,63 euro. L'andamento registrato nel 2007 e nel 2008 (vedi sotto) corrisponde sostanzialmente all'ingente numero di nuovi agenti contrattuali assunti.

## 2006

Il totale per il 2006 ammontava a 2.783.591,28 euro (contro 3.176.424,63 euro nel 2005).

Questo importo è ripartito come segue:

- indennità d'insediamento
  - 2.454.783,05 euro per pagamenti in Belgio e
  - 239.987,54 euro per pagamenti in valuta locale nelle sedi di servizio (con applicazione della parità economica);
- indennità di reinsediamento
  - 26.487,07 euro per pagamenti in Belgio e
  - 62.333,62 euro per pagamenti in valuta locale nel paese di reinsediamento (con applicazione della parità).

## 2007

Il totale per il 2007 ammontava a 4.483.952,31 euro.

Questo importo è ripartito come segue:

- indennità d'insediamento
  - 3.602.536,30 euro per pagamenti in Belgio e
  - 556.527,62 euro per pagamenti in valuta locale nelle sedi di servizio (con applicazione della parità economica);
- indennità di reinsediamento
  - 127.873,17 euro per pagamenti in Belgio e;
  - 197.015,22 euro per pagamenti in valuta locale nel paese di reinsediamento (con applicazione della parità).

## 2008

Il totale per il 2008 ammontava a 4.253.427,55 euro.

Questo importo è ripartito come segue:

- indennità d'insediamento
  - 3.379.048,68 euro per pagamenti in Belgio e

- 615.581,52 euro per pagamenti in valuta locale nelle sedi di servizio (con applicazione della parità economica);
- indennità di reinsediamento
- 60.759,31 euro per pagamenti in Belgio e
- 198.038,04 euro per pagamenti in valuta locale nel paese di reinsediamento (con applicazione della parità).

## **SEZIONE 2: REGOLE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE**

### **ARTICOLO 17: RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTUATE PER IL TRASLOCO DEL MOBILIO E DELLE ALTRE SPESE REALI DI INSEDIAMENTO DI UN FUNZIONARIO CHE NELLA MEDESIMA SEDE DI SERVIZIO NON DISPONE PIÙ DI UN ALLOGGIO AMMOBILIATO FORNITOGGI DALL'ISTITUZIONE**

L'articolo non ha avuto applicazione tra il 2006 e il 2008.

### **ARTICOLO 18: ALLOGGIO PROVVISORIO**

Il numero di decisioni che autorizzavano un alloggio provvisorio è stato di 301 nel 2006, 148 nel 2007 e 167 nel 2008.

### **ARTICOLO 19: VETTURE DI SERVIZIO/INDENNITÀ CHILOMETRICA**

L'articolo non ha avuto applicazione tra il 2006 e il 2008.

### **ARTICOLO 20: SPESE DI VIAGGIO RELATIVE AI CONGEDI DI RIPOSO**

Le spese di viaggio relative ai congedi di riposo sono state rimborsate per la distanza compresa fra la sede di servizio e la località di riposo stabilita dalla Commissione.

Nel 2005 le spese effettuate avevano totalizzato 700.000 euro.

Nel 2006 l'importo è risultato molto più elevato, a causa dell'aumento della popolazione: 1.172.554 euro; nel 2007 l'ammontare ha raggiunto 1.972.660 euro; nel 2008 le spese sono state di 2.612.819 euro. A prescindere dalle fluttuazioni delle tariffe aeree, l'aumento del 2007 si spiega con un cambiamento delle regole<sup>12</sup>, quello del 2008 con il cospicuo aumento del numero di agenti contrattuali (AC).

---

<sup>12</sup> Riduzione del numero delle località di riposo, talvolta più lontane che in precedenza.

**ARTICOLO 21: RIMBORSO DELLE SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI EFFETTI PERSONALI E PER LA CUSTODIA DEL MOBILIO PERSONALE**

Le richieste sono state trattate in base alle norme relative al trasloco degli effetti personali rivedute nel 1997 e in vigore dal 1998.

Il volume relativo al 2006 è connesso col decentramento delle autorizzazioni e con le assunzioni ingenti di AC.

Il decentramento verso le delegazioni è entrato in applicazione dal 2007. Di conseguenza, le cifre relative al 2007 e al 2008 (vedi sotto) non comprendono i traslochi dalle delegazioni.

**2006**

Sono avvenuti 642 traslochi, pari a un volume quasi raddoppiato rispetto al 2005 (solo 324 traslochi). Il totale si ripartisce come segue: 501 per funzionari, 141 per agenti contrattuali.

**2007**

189 traslochi: funzionari 134, agenti contrattuali 55.

**2008**

304 traslochi: funzionari 166, agenti contrattuali 138.

**ARTICOLO 23: RIMBORSO DELL'AFFITTO QUANDO IL FUNZIONARIO NON BENEFICIA DI UN ALLOGGIO FORNITOGLI DALL'ISTITUZIONE**

Nel 2006, si sono registrati 497 casi di applicazione dell'articolo 23, di cui 40 per funzionari e 457 per AC; nel 2007 i casi sono stati 426 (54 funzionari, 372 AC); nel 2008 si sono registrati 462 casi (46 funzionari, 416 AC). L'aumento spettacolare intervenuto dal 2006 è dovuto all'assunzione ingente di nuovi AC.

## **SEZIONE 3: PREVIDENZA SOCIALE**

### **ARTICOLO 24, PARAGRAFO 3: RIMPATRIO URGENTE O ESTREMAMENTE URGENTE PER MOTIVI SANITARI**

Nel 2006 si è proceduto a 127 rimpatri urgenti per motivi sanitari (di cui 4 con estrema urgenza), autorizzati dal Servizio medico.

Nel 2007 il numero è salito a 168 (di cui 4 con estrema urgenza).

Nel 2008 si sono contati 140 rimpatri (di cui 8 con estrema urgenza).

### **ARTICOLO 25: COPERTURA "INFORTUNI" PER LE PERSONE A CARICO DEI FUNZIONARI**

Il numero di fascicoli "infortunio" inoltrati nel quadro dell'assicurazione per le persone a carico dei funzionari si è ripartito come segue: 10 sinistri nel 2006, 5 nel 2007 e 5 nel 2008.

# ALLEGATI

## ALLEGATO I

### CONGEDI DI RIPOSO (Articolo 8 dell'allegato X)

Data di decorrenza: 1° gennaio 2006

<u>A TITOLO DELLE INDENNITÀ CORRELATE ALLE CONDIZIONI DI VITA</u>		
Numero di giorni e di periodi	Sede di servizio	Sede di riposo
<b>9 giorni lavorativi</b> suddivisi al massimo in 3 periodi (ICV = 12 – 16 punti)	Afghanistan	Bruxelles (Belgio)
	Bangladesh	Phuket (Thailandia)
	Ciad	Bruxelles (Belgio)
	Iraq	Bruxelles (Belgio)
	Liberia	Dakar (Senegal)
	Papua Nuova Guinea	Darwin (Australia)
	Repubblica centrafricana	Parigi (Francia)
	Sierra Leone	Dakar (Senegal)
	Sudan	Bruxelles (Belgio)
<b>6 giorni lavorativi</b> suddivisi al massimo in 2 periodi (ICV = 11 punti)	Angola	Windhoek (Namibia)
	Burundi	Mombasa (Kenya)
	Congo	Libreville (Gabon)
	Georgia	Vienna (Austria)
	Guinea	Dakar (Senegal)
	Indonesia (Banda Aceh)	Phuket (Thailandia)
	Indonesia (Giacarta)	Phuket (Thailandia)
	Mauritania	Casablanca (Marocco)
	Nepal	Phuket (Thailandia)
	Niger	Libreville (Gabon)
	Nigeria	Bruxelles (Belgio)
	Pakistan	Nuova Delhi (India)
	Repubblica democratica del Congo	Libreville (Gabon)
Timor orientale	Darwin (Australia)	
<b>3 giorni lavorativi</b> in una sola volta (ICV = 10 punti)	Camerun	Mombasa (Kenya)
	Costa d'Avorio	Dakar (Senegal)
	Guinea Bissau	Dakar (Senegal)
	Guyana	Caienna (Guyana francese)

	Haiti	Santo Domingo (Rep. Dominicana)
	Isole Salomone	Brisbane (Australia)
	Kirghizistan	Francoforte (Germania)
	Laos	Phuket (Thailandia)
	Ruanda	Mombasa (Kenya)
	Tagikistan	Francoforte (Germania)
	Togo	Libreville (Gabon)
	Yemen	Dubai (Emirati arabi uniti)
<b><u>A CAUSA DI UNO STATO DI CRISI NEL 2005</u></b>		
<b>Numero di giorni e di periodi</b>	<b>Sede di servizio</b>	<b>Sede di riposo</b>
<b>3 giorni lavorativi in una sola volta</b>	Afghanistan (ICV = 14 punti, crisi = 12 mesi nel 2005)	Bruxelles (Belgio)
	Arabia Saudita (ICV = 7 punti, crisi = 12 mesi nel 2005)	Dubai (Emirati Arabi Uniti)
	Costa d'Avorio (ICV = 10 punti, crisi = 12 mesi nel 2005)	Dakar (Senegal)
	Liberia (ICV = 12 punti, crisi = 12 mesi nel 2005)	Dakar (Senegal)
	Serbia e Montenegro (Pristina) (ICV = 8 punti, crisi = 12 mesi nel 2005)	Vienna (Austria)

**CONGEDI DI RIPOSO**  
(Articolo 8 dell'allegato X)  
**Data di decorrenza: 1° gennaio 2007**

<u>A TITOLO DELLE INDENNITÀ CORRELATE ALLE CONDIZIONI DI VITA</u>		
Numero di giorni e di periodi	Sede di servizio	Sede di riposo
<b>15 giorni lavorativi</b> <b>suddivisi al massimo in 5 periodi</b> (ICV = 15 - 16 punti)	Indonesia (Banda Aceh)	Phuket (Thailandia)
	Iraq	Bruxelles (Belgio)
	Sudan	Bruxelles (Belgio)
	Sudan meridionale	Bruxelles (Belgio)
<b>12 giorni lavorativi</b> <b>suddivisi al massimo in 4 periodi</b> (ICV = 13 - 14 punti)	Afghanistan	Bruxelles (Belgio)
	Ciad	Bruxelles (Belgio)
	Timor orientale	Darwin (Australia)
	Yemen	Bruxelles (Belgio)
<b>9 giorni lavorativi</b> <b>suddivisi al massimo in 3 periodi</b> (ICV = 12 punti)	Bangladesh	Phuket (Thailandia)
	Liberia	Bruxelles (Belgio)
	Papua Nuova Guinea	Darwin (Australia)
	Repubblica centrafricana	Bruxelles (Belgio)
	Sierra Leone	Bruxelles (Belgio)
<b>6 giorni lavorativi</b> <b>suddivisi al massimo in 2 periodi</b> (ICV = 11 punti)	Angola	Bruxelles (Belgio)
	Burundi	Bruxelles (Belgio)
	Congo	Bruxelles (Belgio)
	Costa d'Avorio	Bruxelles (Belgio)
	Gibuti	Bruxelles (Belgio)
	Guinea	Bruxelles (Belgio)
	Haiti	Bruxelles (Belgio)
	Isole Salomone	Darwin (Australia)
	Indonesia (Giacarta)	Phuket (Thailandia)
	Laos	Phuket (Thailandia)
	Mauritania	Bruxelles (Belgio)
	Nepal	Phuket (Thailandia)
	Niger	Bruxelles (Belgio)
	Nigeria	Bruxelles (Belgio)

	Pakistan	Phuket (Thailandia)
	Repubblica democratica del Congo	Bruxelles (Belgio)
	Sri Lanka	Phuket (Thailandia)

**CONGEDI DI RIPOSO**  
(Articolo 8 dell'allegato X)  
**Data di decorrenza: 1° gennaio 2008**

<u>A TITOLO DELLE INDENNITÀ CORRELATE ALLE CONDIZIONI DI VITA</u>		
Numero di giorni e di periodi	Sede di servizio	Sede di riposo
<b>15 giorni lavorativi</b> <b>suddivisi al massimo in 5 periodi</b> (ICV = 15 - 16 punti)	Indonesia (Banda Aceh)	Phuket (Thailandia)
	Iraq	Bruxelles (Belgio)
	Sudan	Bruxelles (Belgio)
	Sudan meridionale	Bruxelles (Belgio)
<b>12 giorni lavorativi</b> <b>suddivisi al massimo in 4 periodi</b> (ICV = 13 - 14 punti)	Afghanistan	Bruxelles (Belgio)
	Ciad	Bruxelles (Belgio)
	Timor orientale	Darwin (Australia)
	Yemen	Bruxelles (Belgio)
<b>9 giorni lavorativi</b> <b>suddivisi al massimo in 3 periodi</b> (ICV = 12 punti)	Bangladesh	Phuket (Thailandia)
	Liberia	Bruxelles (Belgio)
	Papua Nuova Guinea	Darwin (Australia)
	Repubblica centrafricana	Bruxelles (Belgio)
	Sierra Leone	Bruxelles (Belgio)
<b>6 giorni lavorativi</b> <b>suddivisi al massimo in 2 periodi</b> (ICV = 11 punti)	Angola	Bruxelles (Belgio)
	Burundi	Bruxelles (Belgio)
	Comore	Bruxelles (Belgio)
	Congo	Bruxelles (Belgio)
	Costa d'Avorio	Bruxelles (Belgio)
	Gibuti	Bruxelles (Belgio)
	Eritrea	Bruxelles (Belgio)
	Guinea	Bruxelles (Belgio)
	Haiti	Bruxelles (Belgio)
	Isole Salomone	Bruxelles (Belgio)

Laos	Phuket (Thailandia)
Nepal	Phuket (Thailandia)
Niger	Bruxelles (Belgio)
Nigeria	Bruxelles (Belgio)
Pakistan	Phuket (Thailandia)
Repubblica democratica del Congo	Bruxelles (Belgio)
Sri Lanka	Phuket (Thailandia)

## ALLEGATO II

### ELENCO A DELLE SEDI DI SERVIZIO E DELLE RELATIVE ALIQUOTE DI INDENNITÀ CORRELATE ALLE CONDIZIONI DI VITA

Data di decorrenza: 1.1.2006

40%	35%	30%	25%	20%	15%	10%	Nessuna indennità
Afghanistan	Angola	Albania	Arabia Saudita	Sudafrica	Argentina	Antille olandesi	Australia
Bangladesh	Burundi	Algeria	Bielorussia	ex Repubblica iugoslava di Macedonia	Botswana	Barbados	Canada
Iraq	Camerun	Armenia	Benin	Bosnia-Erzegovina (Sarajevo)	Bulgaria	Brasile	Croazia
Liberia	Congo	Burkina Faso	Bolivia	Bosnia-Erzegovina (Banja Luka)	Cile	Marocco	Stati Uniti (New York)
Papua Nuova Guinea	Costa d'Avorio	Cambogia	Capo Verde	Corea del Sud	Cina (Hong Kong)	Maurizio	Stati Uniti (Washington)
Rep. centrafricana	Georgia	Gibuti	Cina (Pechino)	Cuba	Costa Rica	Tunisia	Norvegia
Sierra Leone	Guinea	Etiopia	Cisgiordania - Striscia di Gaza	El Salvador	Giappone (Tokyo)	Uruguay	Nuova Zelanda
Sudan	Guinea-Bissau	India	Colombia	Gabon	Giordania		Svizzera
Ciad	Guyana	Kazakistan (Almaty)	Egitto	Honduras	Libano		
	Haiti	Kazakistan (Astana)	Ecuador	Israele	Namibia		
	Isole Salomone	Mali	Eritrea	Kiribati	Nuova Caledonia		
	Indonesia (Banda Aceh)	Mozambico	Gambia	Lesotho	Paraguay		
	Indonesia (Giacarta)	Uzbekistan	Ghana	Malaysia	Repubblica dominicana		
	Kirghizistan	Serbia e Montenegro (Pristina)	Guatemala	Messico	Romania		
	Laos	Sri Lanka	Isole Figi	Micronesia	Senegal		
	Mauritania	Tanzania	Giamaica	Montenegro	Singapore		
	Nepal	Vietnam	Giappone (Naka)	Samoa	Taiwan		
	Niger	Zambia	Kenia	Serbia e Montenegro (Belgrado)	Trinidad e Tobago		
	Nigeria		Madagascar	Swaziland	Turchia		
	Pakistan		Malawi	Siria			
	Repubblica democratica del Congo		Rep. di Moldova	Thailandia			
	Ruanda		Nicaragua	Tonga			

	Tagikistan		Uganda	Vanuatu			
	Timor orientale		Panama				
	Togo		Perù				
	Yemen		Filippine				
			Russia				
			Suriname				
			Ucraina				
			Venezuela				
			Zimbabwe				

**ELENCO B DELLE SEDI DI SERVIZIO E DELLE RELATIVE ALIQUOTE DI INDENNITÀ CORRELATE ALLE CONDIZIONI DI VITA**

**Data di decorrenza: 1.7.2006 (\* tranne Indonesia (Banda Aceh), Timor orientale e Trinidad e Tobago: 1.1.2006)**

40%	35%	30%	25%	20%	15%	10%	Nessuna indennità
Afghanistan	Angola	Albania	Arabia Saudita	Sudafrica	Argentina	Barbados	Australia
Bangladesh	Burundi	Algeria	Bielorussia	ex Repubblica iugoslava di Macedonia	Botswana	Brasile	Canada
Indonesia (Banda Aceh)*	Camerun	Armenia	Benin	Bosnia-Erzegovina (Banja Luka)	Bulgaria	Marocco	Croazia
Iraq	Congo	Burkina Faso	Bolivia	Bosnia-Erzegovina (Sarajevo)	Cile	Maurizio	Stati Uniti (New York)
Liberia	Costa d'Avorio	Cambogia	Capo Verde	Corea del Sud	Cina (Hong Kong)	Tunisia	Stati Uniti (Washington)
Papua Nuova Guinea	Georgia	Comore *	Cina (Pechino)	El Salvador	Costa Rica	Uruguay	Norvegia
Rep. centrafricana	Guinea	Gibuti	Cisgiordania - Striscia di Gaza	Gabon	Giappone (Tokyo)		Nuova Zelanda
Sierra Leone	Guinea-Bissau	Eritrea *	Colombia	Israele	Giordania		Svizzera
Sudan	Guyana	Etiopia	Cuba *	Kiribati	Libano		
Sudan meridionale *	Haiti	India	Egitto	Lesotho	Namibia		
Ciad	Isole Salomone	Kazakistan (Almaty)	Ecuador	Malaysia	Nuova Caledonia		
Timor orientale *	Indonesia (Giacarta)	Kazakistan (Astana)	Gambia	Messico	Panama *		
	Kirghizistan	Kosovo (Pristina)	Ghana	Micronesia	Paraguay		
	Laos	Mali	Guatemala	Montenegro	Repubblica dominicana		
	Mauritania	Mozambico	Honduras *	Samoa	Romania		
	Nepal	Uzbekistan	Isole Figi	Serbia <sup>e</sup> Montenegro (Belgrado)	Senegal		
	Niger	Sri Lanka	Giamaica	Swaziland	Singapore		
	Nigeria	Tanzania	Giappone (Naka)	Siria	Taiwan		
	Pakistan	Vietnam	Kenia	Thailandia	Turchia		
	Repubblica democratica del Congo	Zambia	Madagascar	Tonga			
	Ruanda		Malawi	Trinidad e Tobago <sup>e</sup> *			
	Tagikistan		Rep. di Moldova	Vanuatu			
	Togo		Nicaragua				

	Yemen		Uganda				
			Perù				
			Filippine				
			Russia				
			Suriname				
			Ucraina				
			Venezuela				
			Zimbabwe				

\* Revisione in seguito al riesame intermedio per l'esercizio 2006.

**ELENCO C DELLE SEDI DI SERVIZIO E DELLE RELATIVE ALIQUOTE DI INDENNITÀ CORRELATE ALLE  
CONDIZIONI DI VITA**

**Data di decorrenza: 1.1.2007**

40%	35%	30%	25%	20%	15%	10%	Nessuna indennità
Afghanistan	Angola	Albania	Algeria	Sudafrica	Argentina	Barbados	Australia
Bangladesh	Azerbaijan	Burkina Faso	Arabia Saudita	ex Repubblica iugoslava di Macedonia	Botswana	Brasile	Canada
Indonesia (Banda Aceh)	Burundi	Cambogia	Armenia	Bosnia-Erzegovina (Banja Luka)	Cile	Bulgaria	Croazia
Iraq	Camerun	Etiopia	Bielorussia	Bosnia-Erzegovina (Sarajevo)	Cina (Hong Kong)	Maurizio	Stati Uniti (New York)
Liberia	Comore	India	Benin	Capo Verde	Costa Rica	Romania	Stati Uniti (Washington)
Papua Nuova Guinea	Congo	Kazakistan (Astana)	Bolivia	Corea del Sud	Giappone (Tokyo)	Tunisia	Norvegia
Rep. centrafricana	Costa d'Avorio	Kosovo (Pristina)	Cina (Pechino)	El Salvador	Giordania	Uruguay	Nuova Zelanda
Sierra Leone	Gibuti	Mali	Cisgiordania - Striscia di Gaza	Israele	Malaysia		Svizzera
Sudan	Eritrea	Mozambico	Colombia	Lesotho	Marocco		
Sudan meridionale	Georgia	Uzbekistan	Cuba	Libano	Namibia		
Ciad	Guinea	Tanzania	Egitto	Messico	Nuova Caledonia		
Timor orientale	Guinea-Bissau	Togo	Ecuador	Micronesia	Panama		
Yemen	Guyana	Zambia	Gabon	Montenegro	Paraguay		
	Haiti	Zimbabwe	Gambia	Samoa	Repubblica dominicana		
	Isole Salomone		Ghana	Serbia	Senegal		
	Indonesia (Giacarta)		Guatemala	Swaziland	Singapore		
	Kirghizistan		Honduras	Siria	Taiwan		
	Laos		Isole Figi	Thailandia	Turchia		
	Mauritania		Giamaica	Trinidad e Tobago			
	Nepal		Kazakistan (Almaty)	Vanuatu			
	Niger		Kenia				
	Nigeria		Madagascar				
	Pakistan		Malawi				
	Rep. dem. del Congo		Rep. di Moldova				
	Ruanda		Mongolia				
	Sri Lanka		Nicaragua				

	Tagikistan		Uganda				
			Perù				
			Filippine				
			Russia				
			Suriname				
			Ucraina				
			Venezuela				
			Vietnam				

**ELENCO D DELLE SEDI DI SERVIZIO E DELLE RELATIVE ALIQUOTE DI INDENNITÀ CORRELATE ALLE  
CONDIZIONI DI VITA**

**Data di decorrenza: 1.1.2008**

40%	35%	30%	25%	20%	15%	10%	Nessuna indennità
Afghanistan	Angola	Burkina Faso	Albania	Armenia	Sudafrica	Barbados	Australia
Bangladesh	Burundi	Cambogia	Algeria	ex Repubblica iugoslava di Macedonia	Argentina	Brasile	Canada
Indonesia (Banda Aceh)	Camerun	Cisgiordania – Striscia di Gaza	Arabia Saudita	Bielorussia	Botswana	Bulgaria	Croazia
Iraq	Comore	Etiopia	Benin	Bosnia- Erzegovina (Banja Luka)	Cile	Maurizio	Stati Uniti (New York)
Liberia	Congo	Georgia	Bolivia	Bosnia- Erzegovina (Sarajevo)	Cina (Hong Kong)	Romania	Stati Uniti (Washington)
Papua Nuova Guinea	Costa d'Avorio	India	Colombia	Capo Verde	Corea del Sud	Tunisia	Norvegia
Repubblica centrafricana	Gibuti	Kazakistan (Astana)	Cuba	Cina	Costa Rica	Uruguay	Nuova Zelanda
Sierra Leone	Eritrea	Kirghizistan	Egitto	El Salvador	Giappone (Tokyo)		Svizzera
Sudan	Guinea	Kosovo (Pristina)	Ecuador	Israele	Giordania		
Sudan meridionale	Guinea- Bissau	Mali	Gabon	Lesotho	Malaysia		
Ciad	Guyana	Mozambico	Gambia	Libano	Marocco		
Timor orientale	Haiti	Uzbekistan	Ghana	Messico	Namibia		
Yemen	Isole Salomone	Filippine	Guatemala	Micronesia	Nuova Caledonia		
	Indonesia (Giacarta)	Tanzania	Honduras	Montenegro	Panama		
	Laos	Togo	Isole Figi	Repubblica dominicana	Paraguay		
	Mauritania	Zambia	Giamaica	Samoa	Singapore		
	Nepal	Zimbabwe	Kazakistan (Almaty)	Senegal	Taiwan		
	Niger		Kenia	Serbia	Turchia		
	Nigeria		Madagascar	Swaziland			
	Pakistan		Malawi	Siria			
	Rep. dem. del Congo		Rep. di Moldova	Thailandia			
	Ruanda		Nicaragua	Trinidad e Tobago			
	Sri Lanka		Uganda	Ucraina			
	Tagikistan		Perù	Vanuatu			
			Russia				
			Suriname				
			Venezuela				

			Vietnam				
--	--	--	---------	--	--	--	--